

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 93 (ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027)****EMENDAMENTO****Modifiche ed integrazioni alla legge n. 4 del 28 marzo 2022**

**Nel DDLL n. 93 sono inseriti i seguenti articoli:**

**Art. \_xx. Modifica all' articolo 1 "Aliquote" della legge regionale n. 4 del 28 marzo 2022**

**al comma 1 dopo le parole " periodo d'imposta 2022 sono aggiunte le seguenti parole: "e fino al periodo d'imposta 2027"**

Dopo il comma 1 vengono aggiunti i seguenti commi,

comma 1 bis. "Dal periodo di imposta 2026 e fino al periodo di imposta 2027, fermo restando quanto disposto dal comma 1, lettere a) e d), all'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui alle lettere b) e c) sono applicate le seguenti ulteriori maggiorazioni;  
a) per i redditi oltre euro 15.000,00 e sino a euro 28.000,00: 0,55 per cento;  
b) per redditi oltre euro 28.000,00 e sino a euro 50.000,00: 0,56 per cento.

comma 1 ter. *"A decorrere dal periodo di imposta 2028, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è determinata per scaglioni di reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti, ai sensi della legge 30 dicembre 2024, n. 207 art.1 c.726-728, applicando le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:*

- a) per i redditi sino a euro 28.000,00: 0,39 per cento;*
- b) per i redditi da 28 mila e fino a 50.000,00: 2,08 per cento;*
- c) per i redditi oltre euro 50.000,00: 2,10 per cento."*

~~**Art. \_xx. Modifiche all' articolo 2 "Misure di sostegno economico e sociale" della legge regionale n. 4 del 28 marzo 2022**~~

~~1. Al comma 1 dopo le parole "periodo di imposta 2022 " sono inserite le seguenti parole  
"e sino al periodo di imposta 2025 ".~~

2. Dopo il comma 1 viene aggiunto il seguente.

*Comma 1 bis.*“A decorrere dal periodo di imposta 2026 si applicano le seguenti detrazioni:

- a) **euro 100,00** per i contribuenti **con più di due figli a carico**, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.”
- b) **euro 500,00** per i contribuenti con figli a carico, portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.”

**Art. \_\_\_xx ( Effetti economici sul bilancio manovra addizionale IRPEF)**

Gli effetti economici della manovra di cui agli articoli ..... trovano attuazione dal bilancio di previsione 2026-2028

### **Relazione/motivazione emendamento**

L'addizionale regionale all'IRPEF è un "tributo proprio derivato", vale a dire un tributo istituito e regolato dalla legge dello Stato, il cui gettito è attribuito alle regioni che devono, pertanto, esercitare la propria autonomia impositiva entro i limiti stabiliti dalla legge statale. L'Ente, in qualità di sostituto d'imposta, opera secondo quanto disposto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 446/1997, D.Lgs. n. 68/2011). La norma in esame dispone poi che:

- la maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione dei redditi IRPEF;
- nel caso in cui la regione decida di non adottare un'unica aliquota ma una pluralità di aliquote differenziate tra loro, queste devono essere articolate esclusivamente in relazione ai medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.
- La nuova articolazione degli scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF conseguente alla riformulazione dell'art. 11, comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ad opera dall'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha prodotto effetti anche ai fini del calcolo del tributo regionale. Le Regioni e le Province autonome hanno, infatti, dovuto adeguare la disciplina del tributo regionale applicabile dall'anno di imposta 2022 prevedendo quattro scaglioni di reddito anziché i cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021 attraverso un'apposita legge da pubblicare entro il 31 marzo 2022;
- La legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha introdotto poi la riduzione definitiva degli scaglioni IRPEF da quattro (0-15 mila; 15-28 mila – 28-50 mila- oltre 50 mila) a tre (0-28 mila; 28- 50 mila; oltre 50 mila). L'art. 1 c. 726-728 della suddetta legge 207/2024 ha però consentito alle regioni ai fini di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), di poter determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.
- le regioni possono disporre detrazioni di imposta in favore della famiglia maggiorando quelle previste ai fini IRPEF e possono altresì adottare misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, che, a causa del livello di reddito e della relativa imposta, non possono fruire di detta detrazione (art. 6 c.6 Dlgs 68/2011).
- restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore

sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari;

- resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali ove la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP.
- Il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF concorre, nella misura e nelle forme stabilite dalla legge, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

L'addizionale regionale all'Irpef è quindi una imposta sul reddito da versare alle Regioni di residenza del sostituto. Sono tenuti al versamento tutti i contribuenti, che nell'anno di riferimento debbano pagare l'Irpef. L'addizionale regionale si calcola applicando un'aliquota al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto dei soli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa (art. 24 del TUIR).

Con la legge 207/2024 lo Stato ha deciso quindi il passaggio DEFINITIVO delle fasce di reddito per le aliquote Irpef da quattro scaglioni a tre. Il passaggio a tre fasce porta a un minor gettito sui bilanci regionali con una perdita consistente per il Piemonte. Al fine di sterilizzare questo minor introito nel tempo che avrebbe ricadute negative sui servizi da garantire ai cittadini si ipotizza un aggiustamento delle aliquote applicate all'addizionale regionale che partirà nel 2026, ma che produrrà effetti contabili sul bilancio del Piemonte solo dal 2027. La proposta mira a gestire *il passaggio graduale da quattro a tre scaglioni fiscali previsto dalla normativa vigente sull'Irpef* (legge 207/2024 art. 1 c. 726-728), garantendo però un equilibrio tra gettito regionale e contestuale sostegno sociale. La manovra proposta ha quindi un respiro pluriennale ponendo però come caposaldi imprescindibili quelli di:

- non incidere sulla fascia più debole della popolazione (scaglione fino a 15 mila euro di reddito imponibile),
- proporre un semplice aggiustamento per il prossimo biennio delle aliquote sulle fasce di reddito intermedie che però vedranno dal terzo anno (cioè dal 2028, con il passaggio a tre scaglioni) una riduzione delle tasse versate rispetto a quelle attuali, con un risparmio complessivo per i redditi fino a circa 40 mila euro. L'aumento si manterrà invece, anche se in forme più contenute per i redditi di fasce alte (sopra i 40 mila euro).

Significa che su 2,5 milioni di contribuenti in Piemonte, a partire dal 2028 più del 70%, ovvero 1,7 milioni di persone che rientrano nella fascia di reddito più diffusa, pagheranno meno tasse. Un lieve incremento si registrerà solo per i redditi sopra i 40.000 euro l'anno, che rappresentano il 10%. Non verrà del tutto toccata, invece, la prima fascia fino a 15 mila euro che rappresenta il 20%, in modo da tutelare i redditi più bassi (con un beneficio proporzionale però anche sulle fasce di reddito successive).

**Le aliquote applicate nel 2025** sono:

1. 1,62% sul primo scaglione (0 - 15 mila euro);
2. 2,13% sul secondo scaglione (15 - 28 mila euro);
3. 2,75% sul terzo scaglione (28 - 50 mila euro);
4. 3,33% sul quarto scaglione (oltre 50 mila euro).

**La manovra prevede** un mantenimento dei quattro scaglioni sui primi due anni ed un passaggio ai tre scaglioni dal terzo.

Anno 2026:

1. 1,62% sul primo scaglione (0-15 mila euro) – nessun aumento rispetto al 2025;
2. 2,68% sul secondo scaglione (15 - 28 mila euro) – aumento dello 0,55% rispetto al

- 2025;
3. 3.31% sul terzo scaglione (28 -50 mila euro) – aumento dello 0.,56% rispetto al 2025;
  4. 3.33% sul quarto scaglione (oltre 50 mila euro) – nessun aumento rispetto al 2025.

Anno 2027:

1. 1,62% sul primo scaglione (0-15 mila euro) – nessun aumento rispetto al 2026;
2. 2,68% sul secondo scaglione (15 – 28 mila euro) – nessun aumento rispetto al 2026;
3. 3.31% sul terzo scaglione (28 -50 mila euro) – nessun aumento rispetto al 2026;
4. 3.33% sul quarto scaglione (oltre 50 mila euro) – nessun aumento rispetto al 2026.

Anno 2028:

1. 1,62% sul primo scaglione (0- 28 mila euro);
2. 3.31% sul secondo scaglione (28 -50 mila euro);
3. 3.33% sul terzo scaglione (oltre 50 mila euro).

A fronte di questa manovra vengono poi contestualmente applicate le seguenti detrazioni come misure di sostegno economico sociale, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 68/2011:

- ampliamento della fascia di beneficiari per le famiglie numerose (attualmente euro 100,00 per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ogni figlio) inserendo la detrazione per le famiglie con più di due figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati: il NUOVO costo stimato è di circa 8 milioni di euro;
- conferma nella stessa misura attuale della detrazione di 250,00 euro per i contribuenti con figli a carico portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

Da notare che qualora la nuova imposta dovuta fosse minore delle detrazioni di cui ai punti precedenti, non sorge alcun credito d'imposta.

**Detrazioni sociali:**Viene ampliata la detrazione per famiglie numerose di 100 euro per figlio a carico includendo quelle con più di due figli (attualmente solo oltre i tre figli).Viene aumentata la detrazione per figli con disabilità (da 250 euro a 500 euro per figlio a carico).

Presenza/Assenza oneri

**Assessore Andrea Tronzano**

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 93 (ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027)**

**EMENDAMENTO**

**Modifiche ed integrazioni alla legge n. 4 del 28 marzo 2022**

**Nel DDLL n. 93 sono inseriti i seguenti articoli:**

**Art. ~~xx~~. Modifica all' articolo 1 "Aliquote" della legge regionale n. 4 del 28 marzo 2022**

**al comma 1 dopo le parole " periodo d'imposta 2022 sono aggiunte le seguenti parole: "e fino al periodo d'imposta 2027"**

Dopo il comma 1 vengono aggiunti i seguenti commi,

comma 1 bis. "Dal periodo di imposta 2026 e fino al periodo di imposta 2027, fermo restando quanto disposto dal comma 1, lettere a) e d), all'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui alle lettere b) e c) sono applicate le seguenti ulteriori maggiorazioni;  
a) per i redditi oltre euro 15.000,00 e sino a euro 28.000,00: 0,55 per cento;  
b) per redditi oltre euro 28.000,00 e sino a euro 50.000,00: 0,56 per cento.

comma 1 ter. *"A decorrere dal periodo di imposta 2028, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è determinata per scaglioni di reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti, ai sensi della legge 30 dicembre 2024, n. 207 art.1 c.726-728, applicando le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:*

- a) per i redditi sino a euro 28.000,00: 0,39 per cento;*
- b) per i redditi da 28 mila e fino a 50.000,00: 2,08 per cento;*
- c) per i redditi oltre euro 50.000,00: 2,10 per cento."*

**Art. ~~xx~~. Modifiche all' articolo 2 "Misure di sostegno economico e sociale" della legge regionale n. 4 del 28 marzo 2022**

1. Al comma 1 dopo le parole "periodo di imposta 2022 " sono inserite le seguenti parole  
"e sino al periodo di imposta 2025 ".

2. Dopo il comma 1 viene aggiunto il seguente.

*Comma 1 bis.*“A decorrere dal periodo di imposta 2026 si applicano le seguenti detrazioni:

- a) *euro 100,00 per i contribuenti **con più di due figli a carico**, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.”*
- b) ***euro 500,00** per i contribuenti con figli a carico, portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.”*

**Art. \_\_\_xx ( ~~Effetti economici sul bilancio manovra~~ *manovra* ~~addizionale IRPEF~~ )**

Gli effetti economici della manovra di cui agli articoli ..... trovano attuazione dal bilancio di previsione 2026-2028

### **Relazione/motivazione emendamento**

L'addizionale regionale all'IRPEF è un "tributo proprio derivato", vale a dire un tributo istituito e regolato dalla legge dello Stato, il cui gettito è attribuito alle regioni che devono, pertanto, esercitare la propria autonomia impositiva entro i limiti stabiliti dalla legge statale. L'Ente, in qualità di sostituto d'imposta, opera secondo quanto disposto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 446/1997, D.Lgs. n. 68/2011). La norma in esame dispone poi che:

- la maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione dei redditi IRPEF;
- nel caso in cui la regione decida di non adottare un'unica aliquota ma una pluralità di aliquote differenziate tra loro, queste devono essere articolate esclusivamente in relazione ai medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.
- La nuova articolazione degli scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF conseguente alla riformulazione dell'art. 11, comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ad opera dall'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha prodotto effetti anche ai fini del calcolo del tributo regionale. Le Regioni e le Province autonome hanno, infatti, dovuto adeguare la disciplina del tributo regionale applicabile dall'anno di imposta 2022 prevedendo quattro scaglioni di reddito anziché i cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021 attraverso un'apposita legge da pubblicare entro il 31 marzo 2022;
- La legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha introdotto poi la riduzione definitiva degli scaglioni IRPEF da quattro (0-15 mila; 15-28 mila – 28-50 mila- oltre 50 mila) a tre (0-28 mila; 28- 50 mila; oltre 50 mila). L'art. 1 c. 726-728 della suddetta legge 207/2024 ha però consentito alle regioni ai fini di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), di poter determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.
- le regioni possono disporre detrazioni di imposta in favore della famiglia maggiorando quelle previste ai fini IRPEF e possono altresì adottare misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, che, a causa del livello di reddito e della relativa imposta, non possono fruire di detta detrazione (art. 6 c.6 Dlgs 68/2011).
- restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore

sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari;

- resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali ove la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP.
- Il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF concorre, nella misura e nelle forme stabilite dalla legge, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

L'addizionale regionale all'Irpef è quindi una imposta sul reddito da versare alle Regioni di residenza del sostituito. Sono tenuti al versamento tutti i contribuenti, che nell'anno di riferimento debbano pagare l'Irpef. L'addizionale regionale si calcola applicando un'aliquota al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto dei soli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa (art. 24 del TUIR).

Con la legge 207/2024 lo Stato ha deciso quindi il passaggio DEFINITIVO delle fasce di reddito per le aliquote Irpef da quattro scaglioni a tre. Il passaggio a tre fasce porta a un minor gettito sui bilanci regionali con una perdita consistente per il Piemonte. Al fine di sterilizzare questo minor introito nel tempo che avrebbe ricadute negative sui servizi da garantire ai cittadini si ipotizza un aggiustamento delle aliquote applicate all'addizionale regionale che partirà nel 2026, ma che produrrà effetti contabili sul bilancio del Piemonte solo dal 2027. La proposta mira a gestire *il passaggio graduale da quattro a tre scaglioni fiscali previsto dalla normativa vigente sull'Irpef* (legge 207/2024 art. 1 c. 726-728), garantendo però un equilibrio tra gettito regionale e contestuale sostegno sociale. La manovra proposta ha quindi un respiro pluriennale ponendo però come caposaldi imprescindibili quelli di:

- non incidere sulla fascia più debole della popolazione (scaglione fino a 15 mila euro di reddito imponibile),
- proporre un semplice aggiustamento per il prossimo biennio delle aliquote sulle fasce di reddito intermedie che però vedranno dal terzo anno (cioè dal 2028, con il passaggio a tre scaglioni) una riduzione delle tasse versate rispetto a quelle attuali, con un risparmio complessivo per i redditi fino a circa 40 mila euro. L'aumento si manterrà invece, anche se in forme più contenute per i redditi di fasce alte (sopra i 40 mila euro).

Significa che su 2,5 milioni di contribuenti in Piemonte, a partire dal 2028 più del 70%, ovvero 1,7 milioni di persone che rientrano nella fascia di reddito più diffusa, pagheranno meno tasse. Un lieve incremento si registrerà solo per i redditi sopra i 40.000 euro l'anno, che rappresentano il 10%. Non verrà del tutto toccata, invece, la prima fascia fino a 15 mila euro che rappresenta il 20%, in modo da tutelare i redditi più bassi (con un beneficio proporzionale però anche sulle fasce di reddito successive).

**Le aliquote applicate nel 2025** sono:

1. 1,62% sul primo scaglione (0 - 15 mila euro);
2. 2,13% sul secondo scaglione (15 - 28 mila euro);
3. 2,75% sul terzo scaglione (28 - 50 mila euro);
4. 3,33% sul quarto scaglione (oltre 50 mila euro).

**La manovra prevede** un mantenimento dei quattro scaglioni sui primi due anni ed un passaggio ai tre scaglioni dal terzo.

Anno 2026:

1. 1,62% sul primo scaglione (0-15 mila euro) – nessun aumento rispetto al 2025;
2. 2,68% sul secondo scaglione (15 - 28 mila euro) – aumento dello 0,55% rispetto al

- 2025;
3. 3.31% sul terzo scaglione (28 -50 mila euro) – aumento dello 0.,56% rispetto al 2025;
  4. 3.33% sul quarto scaglione (oltre 50 mila euro) – nessun aumento rispetto al 2025.

Anno 2027:

1. 1,62% sul primo scaglione (0-15 mila euro) – nessun aumento rispetto al 2026;
2. 2,68% sul secondo scaglione (15 – 28 mila euro) – nessun aumento rispetto al 2026;
3. 3.31% sul terzo scaglione (28 -50 mila euro) – nessun aumento rispetto al 2026;
4. 3.33% sul quarto scaglione (oltre 50 mila euro) – nessun aumento rispetto al 2026.

Anno 2028:

1. 1,62% sul primo scaglione (0- 28 mila euro);
2. 3.31% sul secondo scaglione (28 -50 mila euro);
3. 3.33% sul terzo scaglione (oltre 50 mila euro).

A fronte di questa manovra vengono poi contestualmente applicate le seguenti detrazioni come misure di sostegno economico sociale, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 68/2011:

- ampliamento della fascia di beneficiari per le famiglie numerose (attualmente euro 100,00 per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ogni figlio) inserendo la detrazione per le famiglie con più di due figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati: il NUOVO costo stimato è di circa 8 milioni di euro;
- conferma nella stessa misura attuale della detrazione di 250,00 euro per i contribuenti con figli a carico portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

Da notare che qualora la nuova imposta dovuta fosse minore delle detrazioni di cui ai punti precedenti, non sorge alcun credito d'imposta.

**Detrazioni sociali:**Viene ampliata la detrazione per famiglie numerose di 100 euro per figlio a carico includendo quelle con più di due figli (attualmente solo oltre i tre figli).Viene aumentata la detrazione per figli con disabilità (da 250 euro a 500 euro per figlio a carico).

Presenza/Assenza oneri

**Assessore Andrea Tronzano**

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 93 (ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027)**

**EMENDAMENTO**

**Modifiche ed integrazioni alla legge n. 4 del 28 marzo 2022**

**Nel DDLL n. 93 sono inseriti i seguenti articoli:**

**Art. \_xx. Modifica all' articolo 1 "Aliquote" della legge regionale n. 4 del 28 marzo 2022**

**al comma 1 dopo le parole " periodo d'imposta 2022 sono aggiunte le seguenti parole: "e fino al periodo d'imposta 2027"**

Dopo il comma 1 vengono aggiunti i seguenti commi,


comma 1 bis. "Dal periodo di imposta 2026 e fino al periodo di imposta 2027, fermo restando quanto disposto dal comma 1, lettere a) e d), all'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui alle lettere b) e c) sono applicate le seguenti ulteriori maggiorazioni;  
a) per i redditi oltre euro 15.000,00 e sino a euro 28.000,00: 0,55 per cento;  
b) per redditi oltre euro 28.000,00 e sino a euro 50.000,00: 0,56 per cento.

comma 1 ter. "A decorrere dal periodo di imposta 2028, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è determinata per scaglioni di reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti, ai sensi della legge 30 dicembre 2024, n. 207 art.1 c.726-728, applicando le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:

- a) per i redditi sino a euro 28.000,00: 0,39 per cento;
- b) per i redditi da 28 mila e fino a 50.000,00: 2,08 per cento;
- c) per i redditi oltre euro 50.000,00: 2,10 per cento."

**Art. \_xx. Modifiche all' articolo 2 "Misure di sostegno economico e sociale" della legge regionale n. 4 del 28 marzo 2022**

1. Al comma 1 dopo le parole "periodo di imposta 2022 " sono inserite le seguenti parole  
"e sino al periodo di imposta 2025 ".



2. Dopo il comma 1 viene aggiunto il seguente.

*Comma 1 bis.* "A decorrere dal periodo di imposta 2026 si applicano le seguenti detrazioni:

- a) euro 100,00 per i contribuenti **con più di due figli a carico**, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati."
- b) **euro 500,00** per i contribuenti con figli a carico, portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati."

**Art. \_\_\_xx ( Effetti economici sul bilancio manovra addizionale IRPEF)**

Gli effetti economici della manovra di cui agli articoli ..... trovano attuazione dal bilancio di previsione 2026-2028

### **Relazione/motivazione emendamento**

L'addizionale regionale all'IRPEF è un "tributo proprio derivato", vale a dire un tributo istituito e regolato dalla legge dello Stato, il cui gettito è attribuito alle regioni che devono, pertanto, esercitare la propria autonomia impositiva entro i limiti stabiliti dalla legge statale. L'Ente, in qualità di sostituto d'imposta, opera secondo quanto disposto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 446/1997, D.Lgs. n. 68/2011). La norma in esame dispone poi che:

- la maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione dei redditi IRPEF;
- nel caso in cui la regione decida di non adottare un'unica aliquota ma una pluralità di aliquote differenziate tra loro, queste devono essere articolate esclusivamente in relazione ai medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.
- La nuova articolazione degli scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF conseguente alla riformulazione dell'art. 11, comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ad opera dall'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha prodotto effetti anche ai fini del calcolo del tributo regionale. Le Regioni e le Province autonome hanno, infatti, dovuto adeguare la disciplina del tributo regionale applicabile dall'anno di imposta 2022 prevedendo quattro scaglioni di reddito anziché i cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021 attraverso un'apposita legge da pubblicare entro il 31 marzo 2022;
- La legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha introdotto poi la riduzione definitiva degli scaglioni IRPEF da quattro (0-15 mila; 15-28 mila – 28-50 mila- oltre 50 mila) a tre (0-28 mila; 28- 50 mila; oltre 50 mila). L'art. 1 c. 726-728 della suddetta legge 207/2024 ha però consentito alle regioni ai fini di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), di poter determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.
- le regioni possono disporre detrazioni di imposta in favore della famiglia maggiorando quelle previste ai fini IRPEF e possono altresì adottare misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, che, a causa del livello di reddito e della relativa imposta, non possono fruire di detta detrazione (art. 6 c.6 Dlgs 68/2011).
- restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore

sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari;

- resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali ove la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP.
- Il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF concorre, nella misura e nelle forme stabilite dalla legge, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

L'addizionale regionale all'Irpef è quindi una imposta sul reddito da versare alle Regioni di residenza del sostituito. Sono tenuti al versamento tutti i contribuenti, che nell'anno di riferimento debbano pagare l'Irpef. L'addizionale regionale si calcola applicando un'aliquota al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto dei soli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa (art. 24 del TUIR).

Con la legge 207/2024 lo Stato ha deciso quindi il passaggio DEFINITIVO delle fasce di reddito per le aliquote Irpef da quattro scaglioni a tre. Il passaggio a tre fasce porta a un minor gettito sui bilanci regionali con una perdita consistente per il Piemonte. Al fine di sterilizzare questo minor introito nel tempo che avrebbe ricadute negative sui servizi da garantire ai cittadini si ipotizza un aggiustamento delle aliquote applicate all'addizionale regionale che partirà nel 2026, ma che produrrà effetti contabili sul bilancio del Piemonte solo dal 2027. La proposta mira a gestire *il passaggio graduale da quattro a tre scaglioni fiscali previsto dalla normativa vigente sull'Irpef* (legge 207/2024 art. 1 c. 726-728), garantendo però un equilibrio tra gettito regionale e contestuale sostegno sociale. La manovra proposta ha quindi un respiro pluriennale ponendo però come caposaldi imprescindibili quelli di:

- non incidere sulla fascia più debole della popolazione (scaglione fino a 15 mila euro di reddito imponibile),
- proporre un semplice aggiustamento per il prossimo biennio delle aliquote sulle fasce di reddito intermedie che però vedranno dal terzo anno (cioè dal 2028, con il passaggio a tre scaglioni) una riduzione delle tasse versate rispetto a quelle attuali, con un risparmio complessivo per i redditi fino a circa 40 mila euro. L'aumento si manterrà invece, anche se in forme più contenute per i redditi di fasce alte (sopra i 40 mila euro).

Significa che su 2,5 milioni di contribuenti in Piemonte, a partire dal 2028 più del 70%, ovvero 1,7 milioni di persone che rientrano nella fascia di reddito più diffusa, pagheranno meno tasse. Un lieve incremento si registrerà solo per i redditi sopra i 40.000 euro l'anno, che rappresentano il 10%. Non verrà del tutto toccata, invece, la prima fascia fino a 15 mila euro che rappresenta il 20%, in modo da tutelare i redditi più bassi (con un beneficio proporzionale però anche sulle fasce di reddito successive).

**Le aliquote applicate nel 2025** sono:

1. 1,62% sul primo scaglione (0 - 15 mila euro);
2. 2,13% sul secondo scaglione (15 - 28 mila euro);
3. 2,75% sul terzo scaglione (28 - 50 mila euro);
4. 3,33% sul quarto scaglione (oltre 50 mila euro).

**La manovra prevede** un mantenimento dei quattro scaglioni sui primi due anni ed un passaggio ai tre scaglioni dal terzo.

Anno 2026:

1. 1,62% sul primo scaglione (0-15 mila euro) – nessun aumento rispetto al 2025;
2. 2,68% sul secondo scaglione (15 - 28 mila euro) – aumento dello 0,55% rispetto al

- 2025;
3. 3.31% sul terzo scaglione (28 -50 mila euro) – aumento dello 0.,56% rispetto al 2025;
  4. 3.33% sul quarto scaglione (oltre 50 mila euro) – nessun aumento rispetto al 2025.

Anno 2027:

1. 1,62% sul primo scaglione (0-15 mila euro) – nessun aumento rispetto al 2026;
2. 2,68% sul secondo scaglione (15 – 28 mila euro) – nessun aumento rispetto al 2026;
3. 3.31% sul terzo scaglione (28 -50 mila euro) – nessun aumento rispetto al 2026;
4. 3.33% sul quarto scaglione (oltre 50 mila euro) – nessun aumento rispetto al 2026.

Anno 2028:

1. 1,62% sul primo scaglione (0- 28 mila euro);
2. 3.31% sul secondo scaglione (28 -50 mila euro);
3. 3.33% sul terzo scaglione (oltre 50 mila euro).

A fronte di questa manovra vengono poi contestualmente applicate le seguenti detrazioni come misure di sostegno economico sociale, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 68/2011:

- ampliamento della fascia di beneficiari per le famiglie numerose (attualmente euro 100,00 per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ogni figlio) inserendo la detrazione per le famiglie con più di due figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati: il NUOVO costo stimato è di circa 8 milioni di euro;
- conferma nella stessa misura attuale della detrazione di 250,00 euro per i contribuenti con figli a carico portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

Da notare che qualora la nuova imposta dovuta fosse minore delle detrazioni di cui ai punti precedenti, non sorge alcun credito d'imposta.

**Detrazioni sociali:**Viene ampliata la detrazione per famiglie numerose di 100 euro per figlio a carico includendo quelle con più di due figli (attualmente solo oltre i tre figli).Viene aumentata la detrazione per figli con disabilità (da 250 euro a 500 euro per figlio a carico).

Presenza/Assenza oneri

**Assessore Andrea Tronzano**